

MODIFICA ACCORDO DI CONCERTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA PER L'ANNO 2017

SULL'UTILIZZO DEL FONDO PER LE RETRIBUZIONI DI POSIZIONE E DI RISULTATO

(art. 27 CCNL 23.12.1999, come modificato dall'art. 24 CCNL 22.2.2006 e art. 29 CCNL 23.12.1999)

(Area II - dirigenti comparto regioni autonomie locali)

Il giorno 22/12/2017, presso la sede dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della provincia di Caltanissetta, in via Luigi Rizzo 14/a, a Caltanissetta,

Richiamati i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per l'Area II (Dirigenza Regioni ed Autonomie locali), ed, in particolare, l'art. 4 comma 1 del CCNL 22.2.2006 che stabilisce che le modalità di utilizzo delle risorse decentrate siano determinate in sede di accordo decentrato con cadenza annuale;

Richiamato il previgente Accordo decentrato integrativo per l'area dirigenziale dello IACP di Caltanissetta, parte normativa ed economica, 2011-2015;

Richiamato l'Accordo di concertazione decentrata integrativa per l'area dirigenziale dello IACP di Caltanissetta, parte economica 2017, definitivamente sottoscritto il 15/03/2017;

Presa visione della quantificazione del fondo per l'anno 2017 come costituito dall'Amministrazione, con Determinazione DG n. 13 del 16/02/2017, successivamente modificata con Determinazione DG n. 126 del 07/11/2017;

Atteso che a seguito della su citata modifica della costituzione del fondo per l'anno 2017 occorre procedere alla modifica dell'Accordo di concertazione decentrata integrativa per l'area dirigenziale dello IACP di Caltanissetta, parte economica 2017, definitivamente sottoscritto il 15/03/2017;

Preso Atto

CHE dal punto di vista delle relazioni sindacali, la costituzione del fondo delle risorse decentrate e la ripartizione di esse fra gli istituti del salario accessorio trovano disciplina nell'articolo 4 del CCNL 23/12/1999.

CHE ai sensi del punto 4 del citato articolo questo Ente, avendo meno di 5 dirigenti, le materie indicate nel comma 1 sono oggetto di concertazione ai sensi dell'art. 8;

CHE in particolare dalle citate norme si può dedurre che solo la destinazione e la ripartizione delle risorse esistenti sul fondo è oggetto di concertazione fra l'amministrazione, le OO.SS. dell'ente, mentre la quantificazione delle risorse e la conseguente costituzione del fondo, sono assunte autonomamente ed unilateralmente dall'amministrazione.

CHE il principio per cui la costituzione e la quantificazione del fondo risorse decentrate è atto unilaterale dell'amministrazione è stato indirettamente confermato anche dall'articolo 40 del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 come modificato dall'articolo 54 del D.lgs. 27 ottobre n. 150.

CHE a tal proposito, per evitare il sorgere di insanabili conflitti con la parte sindacale nella successiva fase di ripartizione delle risorse, l'ARAN raccomanda di attivare apposite procedure informative atte a coinvolgere le OO.SS. fin dal momento della costituzione del fondo, fermo restando il principio che in ogni caso l'amministrazione, in questa fase, può procedere unilateralmente.

CHE ai sensi dell'art. 8 del CCNL del 23/12/1999, come sostituito dall'art. 6 del CCNL del 22/02/2006, con nota prot. N. 12752 del 08/11/2017 è stata avviata la procedura di informazione e concertazione con le OO.SS. territoriali relativamente alla modifica della ripartizione delle risorse decentrate del Fondo 2017;

Che nei 10 gg. Previsti non è stata avanzata alcuna richiesta di concertazione da parte delle OO.SS. informate, per cui l'Amministrazione può procedere autonomamente e unilateralmente alla destinazione delle risorse decentrate del fondo per le retribuzioni di posizione e di risultato della dirigenza;

CHE il presente Accordo è stato sottoposto all'esame preventivo del Collegio dei Sindaci Revisori per il prescritto controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio ex art. 40, comma 3 sexies, del D.lgs 165/2001. A tal fine, l'ipotesi di accordo di modifica della contrattazione decentrata integrativa trasmessa alle OO.SS. in data 08/11/2017 è stata inviata a tale organismo con nota prot. n. 13353 del 23/11/2017, il quale con Verbale n. 11 del 20/12/2017 ha espresso parere favorevole in ordine alla certificazione di compatibilità economico-finanziaria, di cui all'art. 40-bis del D.lgs 165/2001;

CHE con Deliberazione commissariale n. 39 del 22/12/2017 è stato autorizzato il Presidente della Delegazione trattante di parte pubblica, dott. Vincenzo Zafarana, alla sottoscrizione definitiva della ipotesi di modifica dell'Accordo di Concertazione Decentrata integrativa annuale 2017 (parte economica) trasmessa per la dovuta informazione alle OO.SS. in data 08/11/2017.

Considerato

CHE sta per essere avviato l'iter per il rinnovo del CCNL del comparto con significative innovazioni normative, le parti concordano di rinviare la concertazione decentrata triennale normativa alla definitiva sottoscrizione del nuovo CCNL, confermando gli istituti normativi di seguito riportati.

LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA

nella persona del Direttore Generale: dott. Vincenzo Zafarana, sottoscrive definitivamente quanto segue:

Sommario

ART. 1 Oggetto, Campo di applicazione, e durata	3
ART. 2 Validità del contratto.....	3
ART. 3 Costituzione del fondo per l'erogazione della retribuzione di posizione e di risultato	3
ART. 4 Criteri generali per la distribuzione delle risorse finanziarie destinate alla retribuzione di posizione.	4
ART. 5 Criteri generali per la distribuzione delle risorse finanziarie destinate alla retribuzione di risultato...	5
ART. 6 Onnicomprensività del trattamento economico	6
ART. 7 - FORMAZIONE	6
ART. 8 - PARI OPPORTUNITA'	7
ART. 9 - NORME IN MATERIA DI IGIENE, AMBIENTE, SICUREZZA E PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO (d.lgs n. 81/2008)	7
ART. 10 - COPERTURE ASSICURATIVE	7
ART. 11 - AFFIDAMENTO E REVOCA DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI	7
ART. 12 Norme di rinvio	8

ART. 1

Oggetto, Campo di applicazione, e durata

- 1) Il presente Accordo di Concertazione Decentrata Integrativa è finalizzato a dare attuazione all'art. 5 CCNL 23.12.1999, come sostituito dall'art. 4 CCNL 22.2.2006, dell'Area II della Dirigenza del comparto Regioni ed Autonomie Locali secondo cui *"Le modalità di utilizzo delle risorse decentrate sono determinate in sede di contrattazione decentrata integrativa con cadenza annuale.*
- 2) Il presente accordo ha ad oggetto le modalità di utilizzo delle risorse economiche destinate all'erogazione della retribuzione di posizione e di risultato finalizzata ad incentivare il merito, lo sviluppo delle risorse umane, il miglioramento dei servizi, la qualità della prestazione e la produttività per l'anno 2017.
- 3) Il presente accordo si applica al personale di qualifica dirigenziale a tempo indeterminato dello IACP di Caltanissetta e ai dirigenti dell'Ente con rapporto di lavoro a tempo determinato, incaricati ai sensi dell'art. 19 del D.lgs 165/2001 e s.m.i., o in assegnazione temporanea ai sensi della vigente normativa regionale, se richiamato nei rispettivi contratti individuali di lavoro.
- 4) In sede di approvazione del bilancio di previsione finanziario l'Amministrazione ha correttamente previsto e stanziato le risorse economiche necessarie per finanziare i fondi per la corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti dell'Ente.

ART. 2 Validità del contratto

- 1) Il presente Accordo di Concertazione Decentrata Integrativa sull'utilizzo delle risorse decentrate per l'Area della Dirigenza ha validità annuale e decorre dall' 1/1/2017 sino al 31/12/2017.
- 2) L'Amministrazione ai sensi dell'art. 5 CCNL 23.12.1999, come sostituito dall'art. 4 CCNL 22.2.2006 dispone il monitoraggio sull'applicazione del presente accordo ed effettua verifiche e controlli in applicazione del sistema di valutazione e misurazione della performance della dirigenza adottato dall'Ente. Le verifiche e i controlli sono effettuati dall'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance (OIV) ex art. 14 del D.lgs. 150/2009, costituito con Deliberazione n. 17 del 11/04/2014 e successiva Deliberazione n. 32 del 13/10/2017.

ART. 3

Costituzione del fondo per l'erogazione della retribuzione di posizione e di risultato

- 1) Si conferma che il fondo è costituito ai sensi dell'art. 26 del C.C.N.L. del 23.12.1999, tenuto conto di quanto previsto dal C.C.N.L. del 12.2.2002, dalle relative deliberazioni di CDA, dall'art.23 del C.C.N.L. del 22.2.2006, dall'art. 7 del C.C.N.L. del 14.5.2007, dall'art. 16 del C.C.N.L. del 22.2.2010 e dall'art. 5 del C.C.N.L. del 3.8.2010.
- 2) L'Amministrazione determina annualmente, mediante l'apposito prospetto di cui al successivo comma 4 del presente articolo, le risorse che costituiscono il Fondo da destinare alla retribuzione di posizione e di risultato.
- 3) Le parti si incontrano annualmente per concordare la ripartizione delle risorse del Fondo nel rispetto dei criteri e dei vincoli derivanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, dal presente Accordo decentrato e degli strumenti di programmazione finanziaria dell'Ente.
- 4) Per l'anno 2017 il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti dello IACP di Caltanissetta, suddiviso in risorse fisse e risorse variabili è stato costituito con determinazione del direttore generale n. 13 del 16/02/2017, successivamente modificato con Determinazione DG n. 126 del 07/11/2017, come segue:

COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO		Importi
RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITÀ		
Risorse storiche		
art. 26 comma 1 lett a) CCNL 23-12-99 - indennità posizione e risultato 1998		79.615,00
art. 26 comma 1 lett d) CCNL 23-12-99 (1,25% monte salari dirigenza anno 1997)		1.113,00
art. 26 comma 4 CCNL 23-12-99 - integrazione risorse posizione e risultato dirigenza (dal 31.12.1999)		138.887,00
		219.615,00
Incrementi contrattuali		
art. 23 comma 1 CCNL 22.2.2006 (aumento € 520,00 dall'1.1.2002 x 4 dirigenti)		2.080,00
art. 23 comma 3 CCNL 22.2.2006 1,66% del monte salari dirigenza anno 2001		4.608,00
art. 4 comma 1 CCNL 14.5.2007 (aumento € 1.144,00 dall'1.1.2005 x 4 dirigenti)		4.576,00
art. 4 comma 4 CCNL 14.5.2007 0,89% del monte salari della dirigenza anno 2003		2.379,00

art. 16 comma 1 CCNL 22.2.2010 (aumento € 478,80 dall'1.1.2007 x 4 dirigenti)	1.915,00
art. 16 comma 4 CCNL 22.2.2010 1,78% del monte salari della dirigenza anno 2005	5.873,00
art. 5 comma 1 CCNL 3.8.2010 (aumento € 611,00 dall'1.1.2009 x 4 dirigenti)	2.444,00
art. 5 comma 4 CCNL 3.8.2010 0,73% del monte salari della dirigenza anno 2007	2.893,00
	26.768,00
Totale risorse fisse con carattere di certezza e stabilità (soggette al limite art. 1 comma 236 L. 208/2015)	246.383,00
DECURTAZIONI DEL FONDO - PARTE FISSA (riduzione del personale in servizio al 31/12/2015)	31.779,00
Totale risorse stabili	214.604,00
RISORSE VARIABILI	
Poste variabili non sottoposte a vincoli	
Economie fondo anno precedente - (art. 28 comma 2 CCNL del 23.12.1999)	68.816,00
art. 20 comma 2 CCNL 06-09 (Incremento Fondo Deliberazione comm. n. 14/2009 – 1,5% Spese tecniche generali)	0
art. 26, comma 1, lett. e) CCNL 1998/2001 quote per la progettazione - art. 93, CC. 7-bis – 7-quinques, d.lgs. 163/2006)*	0,00
art. 26, comma 1, lett. e) CCNL 1998/2001 liquidazione sentenze favorevoli all'ente (art. 37 CCNL 98-01)*	20.000,00
art. 26 CCNL 23.12.1999 comma1 lett. h) - Onnicomprensività, incarichi da soggetti terzi (art. 20, CC. 3-5 CCNL 06-09)	0
art. 26, comma 1, lett. b) del CCNL 1998/2001 sponsorizzazioni, accordi di collaborazioni, ecc. - (ART. 43, L. 449/1997)	0,00
Totale risorse variabili	88.816,00
RISORSE DEL FONDO	
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	246.383,00
Risorse variabili	88.816,00
Decurtazioni del Fondo parte fissa	-31.779,00
Totale risorse Fondo	303.420,00

* Risorse variabili a destinazione vincolata per Legge (art. 26, comma 1, lett. e CCNL 1999), da contabilizzare nel Fondo a consuntivo, di cui:

- Quote per la progettazione - (art. 26, c.1 lett. e), CCNL 1999; art. 93, commi 7-bis- 7-quinques, del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.): non più previste per la dirigenza;
- Compensi professionali legali in relazione a sentenze favorevoli - (art. 37, CCNL 1999 e art. 9 della Legge 114/2014) derivanti da cause con vittoria di spese a carico della controparte: € 20.000,00 (presunti sulla base di quanto erogato nell'anno precedente);

- 5) Il totale risorse variabili a destinazione vincolata dalla legge, stanziato nel corrente Bilancio di previsione 2017, limitatamente al personale dirigenziale, sarà considerato come parte del fondo risorse decentrate nel limite della quota effettivamente liquidata per la finalità consentita nell'anno di riferimento a consuntivo;
- 6) Le parti prendono atto che le risorse stabili del Fondo come sopra costituito, pari a € 214.604,00, non superano il limite rappresentato dall'analogo stanziamento per l'anno 2016, quindi nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 236 della L. n. 208/2015, e che sempre ai sensi di questa norma nel 2016 è stata applicata la riduzione automatica prevista in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente, dando atto che, nonostante la prevista copertura del posto vacante avvenuta nel luglio del 2016, il Fondo 2017 non viene provvisoriamente reintegrato della somma decurtata in attesa del rinnovo del CCNL di comparto;
- 7) Al Fondo di cui al superiore comma vanno aggiunte a consuntivo le risorse:
 - destinate e corrisposte a titolo di compensi professionali legali di cui all'art. 37 del CCNL 23/12/99 e delle intervenute disposizioni normative di cui all'art. 9 della Legge 114/2014, nonché dei criteri fissati dall'Ente a seguito di apposito regolamento approvato con Delibera Consiglio di Amministrazione n. 09 del 14/05/2015, adeguato alla citata normativa;

ART. 4

Criteria generali per la distribuzione delle risorse finanziarie destinate alla retribuzione di posizione

art. 27 e 28 del CCNL 1998/2001,

- 1) La destinazione e ripartizione per l'anno 2017 del fondo previsto dall'art. 26 del CCNL 23.12.1999, avverrà sulla base della pesatura delle posizioni dirigenziali in essere, come disciplinata dagli artt. 27 e 28 del CCNL 1998/2001, come segue:

<p>Parte fissa del Fondo destinata alla Retribuzione di posizione 2017:</p> <p>1) La graduazione della retribuzione di posizione è effettuata in conformità agli strumenti di valutazione delle responsabilità e delle performance, definiti dagli atti di organizzazione e programmazione dell'Ente. È erogata mensilmente per dodici mensilità ai dirigenti in servizio, compresa la Direzione generale.</p> <p>La retribuzione di posizione riconosciuta a:</p> <p>Dirigente di ruolo incaricato della Direzione di Area: è pari al 95% della indennità teorica massima prevista dal CCNL di riferimento nel tempo vigente: (45.102,87x0,95=42.848,00 per n. 1 dirigente in servizio)</p> <p>Dirigente esterno incaricato della Direzione di Settore in assegnazione temporanea: è pari a quanto previsto dal Contratto individuale di lavoro nel tempo vigente: Dirigente Area Tecnica € 28.510,59; Dirigente Area Finanziaria € 28.565,16</p> <p>Dirigente incaricato della Direzione generale: è pari all'indennità teorica massima prevista dal CCNL di riferimento nel tempo vigente. (45.102,87 valore max della retribuzione di posizione (art. 5 CCNL del 3.8.2010))</p>	<p>€.147.705,00</p>
<p>2) Qualora un dirigente sia incaricato temporaneamente delle funzioni dirigenziali ad interim di una posizione vacante o scoperta per assenza superiore a tre mesi, al dirigente incaricato è riconosciuta una retribuzione di risultato aggiuntiva a quella ordinariamente spettante per la posizione dirigenziale di cui è titolare. Tale retribuzione aggiuntiva di risultato è fissata nella misura del 25% della retribuzione di posizione massima riconoscibile alla posizione dirigenziale vacante, prevista dal presente accordo decentrato.</p> <p><i>(Per l'anno 2017 è stata erogata al Direttore Generale la somma di € 2.677,98 per l'interim dell'Area Finanziaria per il periodo gennaio-aprile)</i></p>	
<p>3) Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione devono essere integralmente utilizzate. Eventuali risorse che a consuntivo risultassero ancora disponibili sono accantonate e quindi riassegnate al finanziamento della retribuzione di posizione e risultato a decorrere dall'esercizio finanziario successivo.</p>	

ART. 5

Criteri generali per la distribuzione delle risorse finanziarie destinate alla retribuzione di risultato

art. 29 CCNL 23.12.1999

- 1) Ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 165/2001 e s.m.i., comma 1-bis. il trattamento accessorio collegato ai risultati deve costituire almeno il 30 per cento della retribuzione complessiva del dirigente considerata al netto della retribuzione individuale di anzianità e degli incarichi aggiuntivi soggetti al regime dell'onnicomprendività; essa viene erogata in base ai criteri definiti dagli strumenti di valutazione vigenti in proporzione al raggiungimento degli obiettivi prefissati.
- La retribuzione di risultato può essere erogata solo a seguito di preventiva definizione degli obiettivi annuali, nel rispetto dei principi di cui all'art. 14, comma 1, del D.Lgs.n.165/2001, e della positiva verifica e certificazione dei risultati di gestione conseguiti in coerenza con detti obiettivi, secondo le risultanze dei sistemi di valutazione di cui all'art. 23 del CCNL del 10.4.1996 come sostituito dall'art. 14 dello stesso CCNL.
- Al riguardo il D.L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 (in SO n. 173, relativo alla G.U. 14/8/2012, n. 189). All'art. 5. Comma 11 ha previsto che:
11. Nelle more dei rinnovi contrattuali previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 1° agosto 2011, n. 141, e in attesa dell'applicazione di quanto disposto dall'articolo 19 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, le amministrazioni, ai fini dell'attribuzione del trattamento accessorio collegato alla performance individuale sulla base di criteri di selettività e riconoscimento del merito, valutano la performance del personale dirigenziale in relazione:
- a) al raggiungimento degli obiettivi individuali e relativi all'unità organizzativa di diretta responsabilità, nonché al contributo assicurato alla performance complessiva dell'amministrazione. Gli obiettivi, predefiniti all'atto del conferimento dell'incarico dirigenziale, devono essere specifici, misurabili, ripetibili, ragionevolmente realizzabili e collegati a precise scadenze temporali;
- b) ai comportamenti organizzativi posti in essere e alla capacità di valutazione differenziata dei propri collaboratori, tenuto conto delle diverse performance degli stessi.
- 11-quater. Ciascuna amministrazione monitora annualmente, con il supporto dell'Organismo indipendente di valutazione, l'impatto della valutazione in termini di miglioramento della performance e sviluppo del personale, al fine di migliorare i sistemi di misurazione e valutazione in uso.

2) Destinazione risorse e criteri per il finanziamento della retribuzione di risultato:

Parte fissa del Fondo destinata alla Retribuzione di risultato 2017:	
<p>La retribuzione di risultato massima riconosciuta a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dirigente di ruolo incaricato della Direzione di Area: è pari al 30% della retribuzione complessiva del dirigente* considerata al netto della retribuzione individuale di anzianità e degli incarichi aggiuntivi soggetti al regime dell'onnicomprendività. Essa viene erogata in base ai criteri definiti dagli strumenti di valutazione vigenti in proporzione al raggiungimento degli obiettivi prefissati. • Dirigente esterno incaricato della Direzione di Settore in assegnazione temporanea: è pari al 30% della retribuzione complessiva del dirigente* considerata al netto della retribuzione individuale di anzianità e degli incarichi aggiuntivi soggetti al regime dell'onnicomprendività. Essa viene erogata in base ai criteri definiti dagli strumenti di valutazione vigenti in proporzione al raggiungimento degli obiettivi prefissati. • Dirigente incaricato della Direzione generale: è pari al 30% della retribuzione complessiva del dirigente* considerata al netto della retribuzione individuale di anzianità e degli incarichi aggiuntivi soggetti al regime dell'onnicomprendività. Essa viene erogata in base ai criteri definiti dagli strumenti di valutazione vigenti in proporzione al raggiungimento degli obiettivi prefissati. 	€. 96.250,00
<p>(* Per retribuzione complessiva si fa riferimento alla retribuzione fissa tabellare prevista dal CCNL di riferimento nel tempo vigente e alla retribuzione di posizione di cui al precedente art. 4), al netto della eventuale RIA e degli incarichi aggiuntivi soggetti al regime dell'onnicomprendività.</p>	
<p>Parte variabile a destinazione vincolata per Legge (art. 26, comma 1, lett. e CCNL 1999), da contabilizzare nel Fondo a consuntivo, di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • compensi professionali legali in relazione a sentenze favorevoli - (art. 37, ccnl 1999) (art. 9 della Legge 114/2014) derivanti da cause con vittoria di spese a carico della controparte: (€. 20.000,00 presunti sulla base di quanto erogato nell'anno precedente e delle sentenze previste nel corso dell'anno. L'importo definitivo sarà rimodulato a consuntivo); 	€. 20.000,00
Risorse non destinate e accantonate	€. 39.465,00

- 3) Le risorse destinate a finanziare la retribuzione di posizione e di risultato di una o più posizioni dirigenziali temporaneamente vacanti o scoperte e, quindi, non utilizzate nell'anno di riferimento sono accantonate e quindi riassegnate al finanziamento della retribuzione di posizione e risultato a decorrere dall'esercizio finanziario successivo, ovvero in corso d'anno in caso di copertura del posto.
- 4) I dirigenti che svolgono particolare attività a favore dell'Ente, con il diritto a percepire i compensi professionali riconosciuti ai sensi dell'art. 37 del CCNL del 23.12.1999; art. 12 - comma 1 - lett. b) del D.L. n. 437/1996, convertito nella legge n. 556/1996, art. 9 della Legge 114/2014, nonché dalle altre disposizioni di legge e di contratto collettivo nazionale che riconoscono compensi aggiuntivi, partecipano alla retribuzione di risultato; la retribuzione di risultato sarà erogata per intero qualora la somma per i compensi professionali anzidetti non superi il 30% della retribuzione di posizione in godimento. In caso di superamento del suddetto importo, la retribuzione di risultato sarà decurtata del 20%.

ART. 6

Onnicomprensività del trattamento economico

- 1) In applicazione del principio di onnicomprensività del trattamento economico dei dirigenti, tutte le attività di istituto, nonché gli incarichi specifici connessi al funzionamento dell'Ente, rientrano nel trattamento economico previsto per i dirigenti, fermo restando quanto previsto negli artt. 3, 4 e 5 del presente Accordo.
- 2) Tra le attività sopra indicate rientrano tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti, nonché qualsiasi incarico ad essi conferito dall'Amministrazione di appartenenza e, quindi, anche la partecipazione a commissioni di concorso, gare o simili, convenzioni, nonché la docenza svolta per conto dell'Ente, purché rientranti nei compiti d'Ufficio della posizione dirigenziale occupata.

ART. 7 - FORMAZIONE

- 1) La formazione dei Dirigenti rientra nel piano di formazione generale dell'Ente.

- 2) Il Piano deve essere improntato alla necessità di aggiornare tempestivamente i dirigenti in merito alle mutate condizioni dell'ambito normativo ed operativo, nonché di acquisire le migliori tecniche di gestione delle risorse umane e finanziarie allo scopo di migliorare la qualità dei servizi e la soddisfazione dell'utenza; la formazione deve contenere, inoltre, i necessari aggiornamenti in materia di sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro.
- 3) Ciascun dirigente può essere avviato a corsi di management pubblico per meglio qualificarsi nei compiti di programmazione, direzione e controllo afferenti la funzione dirigenziale.
- 4) I corsi di aggiornamento e di riqualificazione possono essere tenuti anche presso l'Ente, qualora ne ricorrano le condizioni.

ART. 8 - PARI OPPORTUNITA'

- 1) E' obiettivo prioritario dell'Ente promuovere interventi per garantire le pari opportunità e per attuare azioni positive per l'effettiva realizzazione delle pari opportunità tra uomini e donne.
- 2) L'Amministrazione indirizza il proprio operato, nei rapporti con la dirigenza, sia verso l'eliminazione delle disparità tra uomini e donne nell'accesso al lavoro e nella formazione e aggiornamento professionale, sia verso il superamento di ogni ostacolo che possa opporsi alle eguali opportunità di crescita, di sviluppo professionale e di partecipazione.

ART. 9 - NORME IN MATERIA DI IGIENE, AMBIENTE, SICUREZZA E PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO (d.lgs n. 81/2008)

- 3) L'Amministrazione garantisce adeguata tutela in relazione agli adempimenti previsti dal d. lgs n. 81/2008.
- 4) I Dirigenti, in quanto datori di lavoro, concorrono alla definizione dei piani di intervento, proponendo, su base pluriennale, una pianificazione degli interventi necessari per garantire il massimo controllo possibile della salute dei lavoratori, sia sotto il profilo igienico sanitario, sia dal punto di vista delle norme di sicurezza.

ART. 10 - COPERTURE ASSICURATIVE

- 5) Al fine di dare esecuzione a quanto previsto nell'art. 38 del CCNL 23.12.1999, l'Ente garantisce la copertura assicurativa della R.C. dei dirigenti ivi compreso il patrocinio legale, salvo l'ipotesi di dolo o colpa grave, con i seguenti massimali di "rischio":
 - a. - Posizioni tecniche: importo € 1.000.000,00
 - b. - Posizioni amministrative: importo € 1.000.000,00
- 6) Le garanzie e le tutele di cui al presente articolo sono assicurate ai dirigenti anche dopo l'estinzione del rapporto di lavoro, sempre che si tratti di fatti accaduti nel corso del rapporto stesso.

ART. 11 - AFFIDAMENTO E REVOCA DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI

- 1) Ai sensi dell'art. 19, commi 5, 5bis e 6 del D.lgs 165/2001 e s.m.i. e con le modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei servizi, gli incarichi dirigenziali sono affidati in rapporto alle esigenze organizzative dell'Ente. Tali incarichi non possono essere di durata inferiore a tre anni, fatta salva la possibilità di disporre, per motivate e specifiche esigenze, una durata differente e sono automaticamente rinnovati, salvo diversa determinazione prima della scadenza dell'incarico stesso.
- 2) In assenza di personale interno con qualifica dirigenziale a tempo indeterminato, gli incarichi di cui al comma 1, possono essere affidati con contratto di diritto privato di durata non inferiore a tre anni, fatta salva la possibilità di disporre, per motivate e specifiche esigenze, una durata differente, e non superiore a cinque, prioritariamente a Funzionari di cat. D3 in servizio presso l'Ente, purché in possesso dei requisiti per l'accesso alla qualifica dirigenziale previsti dal D.lgs 165/2001 e s.m.i. e di comprovate attitudini e capacità professionali, con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali presso la stessa o altre amministrazioni pubbliche, tenuto conto dei risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonché delle esperienze di direzione maturate presso la stessa o altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti al conferimento dell'incarico.
- 3) La revoca anticipata dell'incarico rispetto alla scadenza, può avvenire solo per motivate ragioni organizzative e produttive o per effetto dell'applicazione del procedimento di valutazione di cui all'art. 14 del CCNL 23.12.1999, con le modalità ivi previste e con gli effetti di cui all'art. 23bis del CCNL 10/04/1996 come inserito dal CCNL 22/02/2006. La revoca per effetto del procedimento di valutazione avviene con le modalità disciplinate dal Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e servizi.

- 4) Non costituiscono revoca dell'incarico i provvedimenti di natura generale o specifici che derivino da atti riorganizzativi che si rivolgono alla generalità dei dirigenti o ad una intera categoria di dirigenti. Non costituisce revoca di incarico dirigenziale la sua anticipata cessazione e l'assegnazione contestuale del dirigente ad altro incarico. Non costituisce revoca di incarico dirigenziale nemmeno la modifica dei contenuti del vigente incarico, anche nel senso di ridurre le competenze del dirigente, a condizione che l'indennità di posizione riconosciuta non venga ridotta.
- 5) I criteri generali per il conferimento e la revoca degli incarichi e per il passaggio ad incarichi diversi sono oggetto di informazione con le modalità di cui all'art. 13 del CCNL 23.12.1999.

ART. 12

Norme di rinvio

- 1) Per quanto non regolato dal presente accordo, si applicano le norme di Legge e dei CCNL vigenti.
 - 2) Il presente Accordo decentrato economico 2017, corredato delle relazioni previste dalla legge e con l'indicazione delle modalità di copertura dei relativi oneri finanziari, è trasmesso, entro 5 giorni dalla sottoscrizione definitiva,
 - all'ARAN per via telematica (art.40-bis, comma 5, del D. Lgs. n. 165/2001).
 - Al CNEL.
 - Al competente Servizio CED per la pubblicazione permanente sul sito web istituzionale dell'Ente, unitamente alla relazione tecnico-finanziaria e alla relazione illustrativa, certificate dagli organi di controllo interno, nonché alle "specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa" annualmente trasmesse al ministero dell'Economia e delle Finanze (art. 40-bis, comma 4, del D.Lgs.n.165/2001).
-

Sottoscrizione modifica accordo di concertazione decentrata integrativa anno 2017

Il giorno 22 del mese di dicembre anno 2017 presso la Sede dello IACP di Caltanissetta

DATO ATTO

CHE ai sensi dell'art. 8 del CCNL del 23/12/1999, come sostituito dall'art. 6 del CCNL del 22/02/2006, con nota prot. N. 12752 del 08/11/2017 è stata avviata la procedura di informazione e concertazione con le OO.SS. territoriali relativamente alla modifica della ripartizione delle risorse decentrate del Fondo 2017;

CHE nei 10 gg. previsti non è stata avanzata alcuna richiesta di concertazione da parte delle OO.SS. informate, per cui l'Amministrazione può procedere autonomamente e unilateralmente alla destinazione delle risorse decentrate del fondo per le retribuzioni di posizione e di risultato della dirigenza;

CHE il presente Accordo è stato sottoposto all'esame preventivo del Collegio dei Sindaci Revisori per il prescritto controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio ex art. 40, comma 3 sexies, del D.lgs 165/2001. A tal fine, l'ipotesi di accordo di modifica della contrattazione decentrata integrativa trasmessa alle OO.SS. in data 08/11/2017 è stata inviata a tale organismo con nota prot. n. 13353 del 23/11/2017, il quale con Verbale n. 11 del 20/12/2017 ha espresso parere favorevole in ordine alla certificazione di compatibilità economico-finanziaria, di cui all'art. 40-bis del D.lgs 165/2001;

CHE con Deliberazione commissariale n. 39 del 22/12/2017 è stato autorizzato il Presidente della Delegazione trattante di parte pubblica, dott. Vincenzo Zafarana, alla sottoscrizione definitiva della ipotesi di modifica dell'Accordo di Concertazione Decentrata integrativa annuale 2017 (parte economica) trasmessa per la dovuta informazione alle OO.SS. in data 08/11/2017.

LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA

nella persona del Direttore Generale: dott. Vincenzo Zafarana

DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE SINDACALE:

le OO.SS. territoriali di comparto, a seguito della informazione preventiva del 08/11/2017, non hanno richiesto l'avvio della concertazione nei successivi 10 giorni, per cui il presente Accordo è sottoscritto unilateralmente dall'Amministrazione.

La Delegazione di parte pubblica definisce unilateralmente le materie specificate nel presente documento.

Caltanissetta, lì 22/12/2017

Letto, confermato sottoscritto.

Il Presidente
della delegazione pubblica
dott. Vincenzo Zafarana

Firmato (V. Zafarana)